Legge regionale 29 maggio 1980, n.74

Ordinamento degli Uffici e stato giuridico ed economico dell'IRPET

ARTICOLO 1
(Struttura operativa)

La struttura operativa dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET) e' ordinata secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

La struttura operativa dell'IRPET e' costituita in unico ufficio, che ha sede presso l'Istituto. L'ufficio svolge attribuzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Istituto e svolge l'attivita' di ricerca e d'ausilio alla ricerca a norma dell'art. 3, primo comma, della LR 10 agosto 1974, n. 48.

Si applicano gli artt. 13 e 15 della LR 6-9-1973, n. 55, intendendosi sostituiti agli organi regionali i competenti organi dell'Istituto ed attribuite al Direttore le funzioni assegnate al Coordinatore negli articoli citati.

Il regolamento interno determina l'articolazione della struttura operativa e le modalita' attuative del comma precedente.

ARTICOLO 2
(Dotazione organica)

Il personale dell'IRPET e' inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Istituto, la cui dotazione organica e' la seguente:

- VIII livello n. 12
- VII livello n. 12
- VI livello n. 7
- V livello n. 9
- IV livello n. 3
- II livello n. 1

Totale n. 44

ARTICOLO 3
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano al personale dell'IRPET le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale della Regione Toscana, intendendosi attribuite al Consiglio d'Amministrazione le funzioni amministrative proprie del Consiglio Regionale e della

Giunta Regionale, al Presidente le funzioni del Presidente della Giunta Regionale ed al Direttore le funzioni di direzione dell'attivita' degli uffici e del personale.

Per l'assunzione all'impiego, fermi restando i requisiti generali previsti dall'ordinamento del personale regionale, si applicano inoltre le norme dei successivi articoli dal n. 7 al n. 9.

ARTICOLO 4
(Funzioni di coordinamento)

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, puo' conferire a tempo determinato, per un periodo non superiore a tre anni, l'incarico di coordinatore, revocabile, rinnovabile.

L'incarico e' conferito al personale dell'ottavo livello, di cui conserva le funzioni.

Il regolamento interno disciplina l'attribuzione dell'incarico, con le modalita' previste dall'art. 39 della LR 17 agosto 1979, n. 38.

ARTICOLO 5
(Mansioni)

Le mansioni che ciascun dipendente e' tenuto a svolgere, nell'ambito del livello funzionale di appartenenza, sono quelle corrispondenti al posto cui lo stesso e' assegnato, determinate come segue, ed il cui contenuto e' indicato nella allegata tabella "A ":

VIII livello: Segretario posti d'organico 1
VIII livello: Esperto di ricerca posti d'organico 11
VII livello: Ricercatore posti d'organico 12
VI livello: Aiuto di ricerca posti d'organico 7
V livello: Collaboratore posti d'organico 9
IV livello: Stenodattilografo/Applicato posti d'organico 3
II livello: Commesso posti d'organico 1

ARTICOLO 6
(Fasce di formazione)

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali di formazione, l'IRPET bandisce annualmente concorsi pubblici e borse di specializzazione riservate a laureati e a borse di studio riservate a laureandi, con le modalita' determinate nel bando.

Le borse hanno durata annuale e sono attribuite mediante selezione teorico - pratica.

La Commissione per le selezioni e' cosi' composta: il Presidente dell'Istituto o suo delegato, due membri del Consiglio

d'Amministrazione da questo eletti con voto limitato ad uno, tre componenti il comitato Scientifico da questo eletti con voto limitato a due, il Direttore o suo delegato, due esperti esterni designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno.

ARTICOLO 7
(Fasce di reclutamento)

Per la copertura dei posti di ricercatore, nei limiti dei due terzi dei posti vacanti nelle mansioni medesime l'IRPET bandisce concorsi a borse di ricerca, riservate ai titolari di precedenti borse di specializzazione nonche' ai titolati di precedenti borse di studio che abbiano conseguito la laurea, in possesso dei requisiti generali prescritti per l'accesso all'impiego regionale.

Le borse di ricerca hanno durata annuale e sono attribuite mediante valutazione dei risultati conseguiti dai candidati nel periodo in cui hanno usufruito di borse di specializzazione e di studio.

La Commissione per le valutazioni di cui al precedente comma e' cosi' composta: il Presidente dell'Istituto o suo delegato, due membri del Consiglio di Amministrazione da questo eletti con voto limitato ad uno, tre componenti del Comitato scientifico da questo eletti con voto limitato a due, il Direttore o suo delegato, due esperti esterni designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno.

Per le valutazioni la Commissione considera:

- il rapporto del Direttore sull'attivita' svolta dai candidati nonche', per gli aspiranti ai posti di ricercatore, i risultati scientifici conseguiti durante la borsa di ricerca;
- i risultati di un colloquio.

ARTICOLO 8
(Assegni di qualificazione)

Per la copertura dei posti di aiuto di ricerca, l'IRPET bandisce concorsi pubblici ad assegni di qualificazione, riservati ai laureati, in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego regionale, con le modalita' determinate nel bando.

Gli assegni di qualificazione hanno durata semestrale e sono attribuiti mediante selezione teorico - pratica.

La Commissione per le selezioni e' composta come previsto dal terzo comma dell'art. 6 della presente legge.

ARTICOLO 9

(Assunzione ai posti di ricercatore e aiuti di ricerca)

L'assunzione ai posti vacanti di ricercatore aiuto di ricerca, nei limiti dei due terzi dei posti vacanti nelle mansioni medesime, avviene mediante valutazione dei risultati conseguiti dai candidati nel periodo in cui hanno usufruito, rispettivamente di borse di ricerca e di assegni di qualificazione.

La composizione della Commissione e gli elementi di valutazione sono disciplinati in conformita' al terzo e quarto comma del precedente articolo 7.

Si applicano al personale dell'IRPET le norme sulle riserve di posti previste dall'ordinamento del personale regionale.

ARTICOLO 10
(Divieto di proroga e rinnovo)

Le borse e gli assegni di cui ai precedenti art. 6, 7 e 8 non possono essere prorogati o rinnovati, neppure dopo un periodo di interruzione, fatta salva la proroga, disposta dal Consiglio d'Amministrazione, per sospensione senza assegni di durata non superiore al trimestre, dovuta a causa di forza maggiore.

ARTICOLO 11
(Assunzione ai posti vacanti della dotazione organica)

Fatto salvo quanto espressamente previsto agli articoli precedenti e dalle norme di legge relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, l'assunzione ai posti vacanti della dotazione organica avviene mediante concorso pubblico, da espletarsi con le modalita' previste dalle norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione Toscana.

Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso, oltre ai requisiti generali per l'accesso all'impiego regionale, dei requisiti specifici indicati per ciascuna delle mansioni oggettive nella allegata tabella "A ".

ARTICOLO 12
(Ricorso a consulenze)

Nei casi in cui, in relazione agli obiettivi posti dal programma di attivita', si rilevi l'esigenza di affidare all'esterno l'esecuzione di studi e ricerche su oggetti specifici, cosi' come previsto dall'art. 3, secondo comma, della LR 10 agosto 1974, n. 48, il Consiglio di Amministrazione puo', previo parere del Comitato scientifico circa l'opportunita' della consulenza e l'idoneita' del consulente, disporre di avvalersi dell'opera di Consulenti.

ARTICOLO 13
(Disciplina delle consulenze)

L'incarico di consulente e' conferito per un tempo determinato, di durata non eccedente quella del progetto cui si riferisce, secondo quanto stabilito dal programma di cui all'art. 15 della Legge regionale 10 agosto 1974, n. 48 e comunque non superiore all'esercizio finanziario.

Non possono essere conferiti allo stesso consulente piu' incarichi all'interno dello stesso programma.

Le condizioni dell'incarico sono stabilite con la deliberazione di conferimento. Al soggetto incaricato deve essere richiesta l'accettazione di tali condizioni, salvo che non sia richiesta nella deliberazione la stipula di formale convenzione.

La deliberazione di conferimento dell'incarico determina il compenso spettante ai soggetti incaricati in relazione al lavoro loro affidato, salvo l'applicazione di tariffe professionali ove il carattere della prestazione lo consenta.

La deliberazione puo' inoltre prescrivere che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 14
(Comando di personale)

La Giunta Regionale, d'intesa con il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, puo' disporre il comando di personale regionale presso l'Istituto, per temporanee esigenze di funzionalita' dei servizi, nonche' per le finalita' indicate dall'art. 20 della LR n. 48/1974.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, d'intesa con la Giunta Regionale, nel rispetto del secondo comma dell'art. 62 dello Statuto, puo' disporre il temporaneo comando presso la Regione di personale dell'IRPET, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalita' e per consentire l'interscambio di
esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

ARTICOLO 15
(Trasferimento di personale)

La Giunta Regionale, d'intesa con il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto e con il dipendente interessato, puo' disporre il trasferimento dal ruolo dell'IRPET al ruolo unico regionale, del personale di VII e VIII livello, avente una anzianita' effettiva di servizio presso l'Istituto non inferiore a 10 anni.

Per effetto del trasferimento restano immutati il livello funzionale d'inquadramento e la posizione economica in godimento presso l'Istituto di provenienza, e vengono assegnate mansioni oggettive proprie dell'ordinamento del personale regionale.

ARTICOLO 16
(Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza)

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza il personale dell'IRPET e' iscritto, con effetto dalla data di inquadramento, all'INADEL e alla CPDEL.

Al personale inquadrato a norma dei successivi artt. 17 e 18 e' fatto salvo il diritto di optare, ai fini del trattamento previdenziale, per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'IRPET assicura ai dipendenti la corresponsione di una indennita' di fine rapporto, nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8-3-1968, n. 152 e sue successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto d'impiego non vi sia diritto, per il dipendente, secondo la legislazione relativa all'INADEL, di percepire l'indennita' premio di servizio o altra indennita' di questa sostitutiva.

ARTICOLO 17
(Norme di primo inquadramento)

Il personale indicato al primo comma dell'art. 25 della LR 18 agosto 1974, n. 48, in servizio presso lo IRPET alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Istituto, con effetto dalla data suddetta.

Il personale e' inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente alla posizione di provenienza, secondo i criteri di equiparazione contenuti nell'allegata tabella "B ", anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascun livello, purche' nei limiti della dotazione organica complessiva.

In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti del livello immediatamente inferiore che potranno essere conferiti alla cessazione dei soprannumerari.

Nell'ambito del livello retributivo - funzionale, come sopra determinato, al personale sono attribuite le mansioni oggettive di cui alla tabella allegata "A ", corrispondenti ai contenuti di professionalita' della qualifica di provenienza.

All'inquadramento provvede il Consiglio d'Amministrazione, con propria deliberazione, a domanda dell'interessato, da presentare nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 18
(Posizione economica di primo inquadramento)

La posizione economica nel livello di inquadramento, e' determinata dalla retribuzione annua in godimento alla data di inquadramento escluse le eventuali indennita' di funzione e l'indennita' di contingenza.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, e' quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresi' riconosciuto il "maturato in itinere "con le stesse modalita' determinate dall'art. 48 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38.

ARTICOLO 19
(Inquadramento per concorso riservato)

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo organico dell'IRPET, sono indetti concorsi riservati al personale non compreso nel primo comma del precedente art. 17, in servizio presso l'IRPET con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuativamente da data non posteriore al 1 giugno 1979 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso e' indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per i posti vacanti del livello retributivo funzionale corrispondenti agli incarichi risultanti dai provvedimenti formali di assunzione. E' richiesto il possesso dei requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali, ivi compreso il titolo di studio prescritto e fatta eccezione per il limite di eta'.

Il concorso consiste nell'accertamento dell'idoneita' teorico - pratica dei candidati, mediante una prova scritta o pratica, in relazione al posto messo a concorso, ed un colloquio. La Commissione giudicatrice e' nominata dal Consiglio d'Amministrazione ed e' composta dal Presidente, o suo delegato, dal direttore, da due esperti ed un membro designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali del personale.

L'inquadramento ha decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla data di esecutivita' della deliberazione di inquadramento adottata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20
(Oneri finanziari)

Gli oneri per le spese di personale dell'IRPET continuano ad essere imputati agli appositi capitoli del bilancio dell'Istituto per l'anno 1980 che presentano la necessaria disponibilita', ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

ALLEGATO
Mansioni obiettive del personale dell'IRPET e relativi titoli di studio e requisiti specifici richiesti.

VIII livello Segretario
Svolge, nell'ambito della declaratoria professionale del livello di appartenenza, attivita' di indirizzo, programmazione e controllo nel campo dell'organizzazione dell'Istituto e dei suoi servizi, della promozione delle attivita' di cui al secondo comma dell'art. 2 della LR 48/74 e dello svolgimento delle funzioni amministrative, finanziarie, contabili. Svolge attivita' di consulenza e assistenza agli organi dell'istituto in ordine alle predette materie.

Interviene, per la redazione degli atti, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito delle sue competenze collabora col direttore per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 della LR 48/74. Collabora altresi' con il Presidente e con il Direttore al mantenimento dei rapporti con gli organi della Regione.

Titolo di studio e requisiti specifici richiesti per l'accesso: diploma di laurea ed esperienza professionale non inferiore a cinque anni in funzioni amministrative svolte a livello direttivo.

VIII livello - Esperto di ricerca
Svolge, nell'ambito della declaratoria professionale del livello di appartenenza, attivita' di studio e di ricerca diretta alla formulazione e realizzazione di progetti e programmi, prevalentemente all'interno di gruppi di lavoro nei quali si svolge anche attivita' di coordinamento. Partecipa alla formulazione, organizzazione e realizzazione delle attivita' di formazione e informazione promossa dall'Istituto secondo i programmi elaborati col Direttore.

Puo' comportare la cura di un determinato servizio, nel cui ambito indirizza l'attivita' del personale assegnato ed i programmi di lavoro, seguendo direttamente gli affari di maggiore complessita' e rilievo.

Titolo di studio e requisiti specifici richiesti per l'accesso: diploma di laurea ed attivita' di ricerca svolta presso l'IRPET o altre strutture di ricerca per un periodo non inferiore a cinque anni.

VII Livello Ricercatore
Svolge, nell'ambito della declaratoria professionale del livello di appartenenza, attivita' di studio e ricerca diretta alla realizzazione di progetti e programmi, prevalentemente all'interno di gruppi di lavoro. Partecipa alla organizzazione e realizzazione delle attivita' di formazione e informazione promosse dall'Istituto.

Puo' comportare compiti di indirizzo dell'attivita' degli istruttori e collaboratori.

Titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di laurea.

VI Livello Aiuto di ricerca
Svolge, nell'ambito della declaratoria professionale del livello di appartenenza, attivita' di diretta assistenza alla ricerca e alla segreteria, con competenze specialistiche in attivita' a contenuto professionale elevato, con particolare riferimento alle elaborazioni grafiche e cartografiche, alla gestione della biblioteca, alla elaborazione automatica delle informazioni non numeriche.

Titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di laurea.

V Livello Collaboratore
Svolge, nell'ambito della declaratoria professionale collaborazione contabile tecnica e amministrativa, con discrezionalita' operativa e piena responsabilita' dei risultati, puo' essere preposto al servizio di archivio e registrazione di atti, schedatura di documenti.

In tale ambito puo' anche essere chiamato a coordinare il personale addetto sulla base di programmi definiti;
svolge altresi' con periodicita' e come operazioni aggiuntive anche funzioni di minore complessita'.

Titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di scuola secondaria superiore.

IV Livello Stenodattilografo - applicato
Svolge, nell'ambito della declaratoria professionale del livello di appartenenza, operazioni di stenodattilografia, anche mediante l'impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, nonche' operazioni di archivio, protocollo, registrazione e minuta istruzione delle pratiche; svolge altresi' con periodicita' e come operazioni aggiuntive anche funzioni di minore complessita'.

Titolo di studio richiesto per l'accesso: licenza della scuola media d'obbligo

II Livello Commesso
Svolge, nell'ambito della declaratoria professionale del livello d'appartenenza, compiti di anticamera, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici, di custodia, di sorveglianza di locali e uffici, nonche' della loro apertura e chiusura; di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.

Titolo di studio richiesto per l'accesso: compimento della scuola dell'obbligo

ALLEGATO "B"
Tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale

Fascia di provenienza 1, livello di inquadramento VIII
fascia di provenienza 2, livello di inquadramento VI
fascia di provenienza 3, livello di inquadramento V